

N. R.G. 2153/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2153/2013 promossa da:

, attrice, con avv. contro

Comune di Pisa, convenuto, con

E contro

Condominio, convenuto, con avv.

E contro

Assicurazioni, terza chiamata, con

¶¶¶

la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 1° dicembre 2021:

conclusioni di parte attrice: *"IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare l'ammissibilità e/o la proponibilità e la procedibilità della domanda attorea; 2) accertare e dichiarare la fondatezza dei fatti per cui è causa e, in particolare, l'esclusiva responsabilità in solido dei convenuti, a titolo d'illecito ex art. 2043 e o ex art. 2051 c.c. in ordine alle lesioni riportate dalla Sig.ra; 3) per l'effetto condannare il Condominio di in Pisa e il Comune di*

pagina 1 di
9

Pisa, in solido tra loro, e/o la terza chiamata in causa Ass.ni, in manleva del convenuto condominio, al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale a qualunque titolo sofferto dalla attrice, quale, conseguenza del fatto dannoso per cui è causa, anche per esborsi sostenuti per le terapie, cure e accertamenti connessi ai postumi sofferti, quantificati secondo l'espletata CTU in € 10.000,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ex D.Lgs 231/02 dal dì del fatto e fino al soddisfo, nonché ulteriori anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla domanda; 4) il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite oltre rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge da attribuirsi al sottoscritto difensore e procuratore, che si dichiara antistatario".

conclusioni di parte convenuta Comune di Pisa: "a) In tesi, accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità del Comune di Pisa nel sinistro de quo per i motivi tutti adottati e per l'effetto respingere integralmente la domanda attrice, così come formulata, in quanto totalmente infondata sia sotto il profilo del fatto che del diritto. b) In subordine, nella deprecata ipotesi in cui la domanda dovesse essere ritenuta fondata, previo accertamento dell'eventuale corresponsabilità della Signora nella produzione del sinistro, accertare comunque i danni materiali e biologici effettivamente subiti dall'attrice nella misura che risulterà di giustizia, dichiarando solo responsabile il Condominio in quanto titolare del passo carrabile e della relativa manutenzione. Con vittoria di spese ed onorari di lite nei confronti di tutte le parti".

conclusioni di parte convenuta Condominio: "In via principale di merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in

fatto e in diritto. In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare l'effettivo quantum dei danni dovuti alla parte attrice e condannare la Assicurazioni, terza chiamata, a manlevare il Condominio di quanto eventualmente dovuto a parte attrice. Con vittoria di spese, onorari di causa, oltre IVA e CPA".

conclusioni di parte terza chiamata: "Memoria ex art. 183 cpc VI comma n. 1".

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 24.05.2013 G conveniva in giudizio il Comune di pisa e il Condominio chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, occorsi per le lesioni subite; allegava: che il 14.12.2010 alle ore 20,00 circa mentre camminava a piedi lungo il marciapiede di via, all'altezza del civico, transitando sul passo carrabile in uso al condominio, inciampava e cadeva a causa del dissesto della pavimentazione che presentava buche e mancanza di mattonelle; che veniva soccorsa da F che la accompagnava a casa; che il 16.12.2010, persistendo dolori al braccio destro, si recava presso lo studio radiologico del dr. che diagnosticava una frattura al gomito dx; che il 18.12.2010 si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale dove diagnosticavano una frattura del capitello radiale dx e applicavano un apparecchio gessato; che pur dopo la rimozione del gesso (13.01.2011), veniva dal dr. prolungata la prognosi per il persistere di dolori; che residuava una menomazione della funzionalità del gomito e del braccio; che ciò comprometteva il suo lavoro di scrittrice; che la responsabilità andava ascritta in solido al Comune e al

Condominio per violazione dell'obbligo di custodia ex art. 2051 cc.

Si costituiva il Condominio ed eccepiva: che non era provato l'an del sinistro e l'asserito obbligo di custodia in capo al Condominio; contestava l'eccessività del *quantum* richiesto; che non era stata dedotta alcuna circostanza a prova della diminuzione della capacità lavorativa specifica; chiedeva la chiamata in causa dell'assicurazione.

Si costituiva il Comune e precisava in fatto che la richiesta stragiudiziale di risarcimento era stata girata alla società, incaricata di gestire le richieste risarcitorie di questo tipo, la quale dopo l'istruttoria respingeva la richiesta, trattandosi di sinistro avvenuto su un tratto di strada oggetto di passo carrabile autorizzato per la cui custodia è responsabile il Condominio; eccepiva l'assenza di un verbale della Polizia Municipale, il verbale del Pronto Soccorso successivo di 4 giorni all'evento, la mancata prova dell'insidia esistendo impianto di pubblica illuminazione, la mancanza del requisito della non prevedibilità per essere via parallela e vicina alla via dove l'attrice risiede, infine contestava la quantificazione dei danni.

Si costituiva la assicurazione, chiamata in causa dal Condominio, la quale, associandosi alle difese svolte dal Condominio, contestava la ricostruzione attrice; eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto il pubblico marciapiede non può considerarsi parte del Condominio o sua pertinenza; la mancanza di prova documentata quanto alla sussistenza di trauma alla spalla destra; l'eccessività delle richieste di danni.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 cpc, veniva disposta la prova orale richiesta dall'attrice e la teste F riferiva che il giorno 14.12.2010 alle ore 20,00 circa percorreva via e "G che camminava poco davanti a me cadeva

d'improvviso cadendo al suolo, lamentando subito dolore al braccio destro ... cadeva nella buca di cui alle foto che mi si mostra all. n.13 di parte attrice ... preciso che vi era una fossa lungo il marciapiede ... ma G è caduta sulla buca presente sul marciapiede".

Disposta ctu medico legale, queste le considerazioni del ctu: *"La sig.ra G ha riportato una frattura composta del capitello radiale, correttamente trattata con immobilizzazione prolungata, con ottimo ripristino funzionale. Allo stato attuale, trascorsi circa 9 anni dall'evento, il quadro clinico funzionale è rappresentato dalla sintomatologia lamentata, peraltro in buona parte riconducibile alla diagnosticata fibromialgia; da segnalare, comunque, la presenza di dolorabilità della flessione ed estensione del gomito agli ultimi gradi dei movimenti condotti attivamente e passivamente; da rilevare, inoltre, il deficit di forza nella conduzione di tali movimenti, ipostenia lieve e tuttavia apprezzabile, in destrimane"* e nelle risposte ai quesiti: *"tenuto conto di quanto emerso in occasione della visita peritale e di quanto documentato in atti, si è verificato un periodo di malattia di 80 giorni complessivi; di questi, i primi 30 giorni sono da considerare come periodo caratterizzato da una condizione di inabilità totale (presenza di tutore rimosso il 13.1.2011); ulteriori 20 giorni sono da considerare al 50%, il restante periodo è da considerare al 25% ... si ritiene che i postumi stabilizzati, riconducibili all'evento per cui è causa, siano da stimare complessivamente nella misura di tre procenti e mezzo (3,5 %) di danno biologico. I molto limitati esiti permanenti riscontrati non importano conseguenze negative sulla capacità lavorativa specifica della G, in quiescenza dal 2012; lo stesso deve dirsi per la capacità lavorativa attitudinale (semispecifica) e, sostanzialmente, anche per la capacità*

pagina 5 di

9

lavorativa generica (esecutiva-manuale). Sono documentate le spese mediche relative ad un ciclo di kinesiterapia per il braccio destro, per Euro 351,81, la spesa per la perizia del dr. di € 266,20 e la ricevuta fiscale del dr. di € 60,00, spese congrue da rimborsare”.

Parte attrice ha fornito la prova dell'evento occorso: lo stato di evidente dissesto della parte di marciapiede dove è avvenuta la caduta risulta dalle foto prodotte in atti e dalla testimonianza della teste presente al fatto che ha riconosciuto lo stato dei luoghi come raffigurato nelle fotografie, oltre a indicare l'esatto punto della caduta dell'attrice (nella buca); il nesso causale tra l'evento e le lesioni è stato riferito dalla teste che ha dichiarato che, subito dopo la caduta, l'attrice lamentava dolore al braccio destro e quindi confermato dalla ctu medico legale svolta.

La fattispecie è inquadrabile nel disposto dell'art. 2051 cc che indica nel custode della cosa il responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia; il fatto esimente - caso fortuito - non è stato provato in causa.

La questione che si pone nel processo è quale dei convenuti possa essere indicato come custode della cosa, se il Comune proprietario della strada o il Condominio titolare del passo carrabile che insiste sulla porzione di marciapiede dove è accaduto l'evento. E' pacifico che il marciapiede faccia parte della strada pubblica e non è contestato che il Condominio sia titolare di una concessione di passo carrabile.

Gli artt. 3 e 22 CdS e 46 reg. att. CdS disciplinano i requisiti dei passi carrabili e in particolare l'art. 22 comma 7 CdS dispone che *“Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni”*; il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, DPR n. 495/1992, all'art. 46 (Accessi nelle strade

urbane. Passo carrabile art.22 Cs) al comma 1 stabilisce che "la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente" ma nulla dispone quanto all'obbligo di manutenzione a differenza dell'art. 45 comma 9 *ibidem* relativo agli accessi alle strade extraurbane; è quindi l'ente proprietario che con proprio regolamento deve disciplinare la costruzione e la manutenzione dei passi carrabili in ambito urbano.

In causa non è stato prodotto un regolamento del Comune di Pisa relativo alla costruzione e manutenzione dei passi carrabili, della cui conoscenza non è onerato il giudice, né risulta che la situazione di pericolo sia stata denunciata dall'uno o dall'altro dei soggetti interessati alla manutenzione del tratto di marciapiede con una richiesta di intervento per la sistemazione. Deve ritenersi quindi che l'obbligo di custodia ricada sia sul titolare della concessione di passo carrabile che sul proprietario del bene tenuto in ogni caso a un dovere di vigilanza e che entrambi siano tenuti, con obbligazione solidale, al risarcimento del danno in misura del 50% ciascuno. Il danno biologico riconosciuto dal ctu in misura del 3,5% va calcolato con le tabelle per le micropermanenti (tabella 20192020), tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del fatto (56 anni), quindi soggetto a rivalutazione monetaria (dal 2020 al 2022) e interessi legali sull'importo devalutato al 2010, data dell'evento, fino al saldo: danno biologico € 2.758,75, 30 giorni ITT € 1.424,70, 20 giorni ITP al 50% € 474,90, 30 giorni ITP al 25% € 356,18, totale € 5.014,53; le spese mediche congrue e rimborsabili sono € 351,81 per ciclo di kinesioterapia, € 60,00 per ricevuta fiscale dr., € 268,40 per perizia, totale € 678,01; oltre alle spese di ctp € 268,40 e quelle sostenute per ctu come liquidate in causa (€ 610,00).

Ulteriori danni, in relazione a specifiche circostanze di mutamento nelle abitudini esistenziali dell'attrice in dipendenza del sinistro occorso, non sono stati allegati e provati, quindi non può procedersi a personalizzazione del danno.

Il Condominio ha chiamato in causa in garanzia la Assicurazioni che a sua volta ha eccepito l'inoperatività della polizza. La garanzia prestata per la responsabilità civile verso i terzi dalla polizza n. , nelle condizioni generali di contratto settore responsabilità civile, definisce il rischio assicurato *"... quanto... sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge, ... a titolo di risarcimento ... in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato"* e nelle definizioni specifiche art. 4 definisce fabbricato *"l'intera costruzione edile ... nonché le sue pertinenze ... ma esclusi: ... strade private"*, nelle pertinenze comunque rientrano quelle *"realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare gli impianti ... ascensori, montacarichi, scale mobili ... come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ..."*. In questo senso, non può negarsi che un passo carrabile sia un impianto - costituito dalla modificazione del marciapiede della strada pubblica per consentire l'accesso delle auto al cancello - costruito in uno spazio adiacente al condominio e per sua natura immobile.

Pertanto l'eccezione va respinta e l'assicurazione dovrà tenere indenne il Condominio per la quota di responsabilità (50%) del danno risarcibile.

Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, in base al valore del *decisum*.

P.Q.M.

pagina 8 di
9

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando,

- 1) in accoglimento della domanda attrice, condanna le parti convenute in solido tra loro al risarcimento dei danni a favore dell'attrice liquidati in € 5.014,53 per danno biologico ed € 678,01 per spese sostenute, oltre interessi come da motivazione;
- 2) condanna le parti convenute in solido tra loro al pagamento a favore di parte attrice delle spese vive che liquida in € 767,00 oltre alle spese sostenute per ctp e ctu pari a € 878,40 e al pagamento dei compensi a favore del procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 2.430,00, oltre 15% per rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. se dovuti come per legge;
- 3) condanna parte terza chiamata a rimborsare al Condominio il 50% di quanto liquidato a titolo di risarcimento dei danni e di spese legali a favore di parte attrice e del suo procuratore;
- 4) condanna parte terza chiamata al pagamento a favore del Condominio delle spese legali che liquida in € 2.430,00, oltre 15% per rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. se dovuti come per legge.

Pisa, 23 febbraio 2022

IL GIUDICE ONORARIO
dott. Corinna Beconi